



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 169 della seduta del - 3 MAG. 2021.

Oggetto: Presa d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante "Modifiche all'art.14 della Legge Regionale 21 dicembre 2005 n.17. Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo".

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponenti/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X
	FRANCESCO TALARICO		X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 190957 del 27-4-2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante: Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

PRESO ATTO che con Sentenza n. 10 dell'anno 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17»;

DATO ATTO che la pronuncia di accoglimento del giudice delle leggi dichiarativa dell'illegittimità costituzionale espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico;

RITENUTO pertanto necessario – al fine di colmare il vuoto normativo creatosi – ripristinare l'originaria formulazione della legge, proponendo al Consiglio Regionale la modifica comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 per come descritto nell'allegato A "Disegno di legge Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

RAVVISATO, per quanto in precedenza esposto, il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza dell'intervento normativo;

VISTI

- il parere di conformità tecnico-giuridica espressa dal Settore "Ufficio Legislativo" reso con nota n. 184896 del 22 aprile 2021;
- gli allegati A, B, C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente, ing. Domenica Catalfamo;

DELIBERA

1.- di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge avente ad oggetto: "Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" per come meglio specificate negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

MONTILLA

IL PRESIDENTE/F.F.

SPIRITI



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore Ufficio legislativo

Prot.n. /SIAR del

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Ing. Gianfranco Comito
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Richiesta parere su proposta di disegno di legge di " Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a mezzo pec in data 21 aprile 2021, preso atto della necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021 e – pertanto – della sussistenza delle ragioni di indifferibilità ed urgenza della modifica normativa proposta, si esprime parere favorevole alla stessa.

Con finalità collaborativa, si trasmette, in allegato al presente parere, il testo del disegno di legge, riformulato da questo Ufficio in adesione ai canoni di redazione dei testi normativi.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE





REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Gianfranco Comito

Dirigente generale

Dipartimento Tutela dell'Ambiente

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Ing. Domenica Catalfamo

Assessore alle Infrastrutture,

Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Pari opportunità

domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Preso d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".". Riscontro nota prot. 186822 del 23.04.2021.

A riscontro della nota prot. 186822 del 23/04/2021, relativa alla proposta deliberativa "Preso d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO
FILIPPO
27.04.2021
07:38:11
UTC

Disegno di legge

“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Articolo 1

(Abrogazione della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46)

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17»;

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17)

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “o comunque rinnovate” sono soppresse;
- b) nell’alinea della lettera a), le parole “pluriennali di natura stagionale” sono sostituite dalle seguenti “marittime stagionali”.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Relazione descrittiva

L’art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante “Norme di salvaguardia” disciplina le concessioni c.d. stagionali, ossia quelle che possono essere rilasciate nelle more dell’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.

Con Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005”, n. 17 pubblicata sul BURC n. 131 del 25 novembre 2019, sono state introdotte modificazioni sostanziali alla predetta norma che prevedeva, nel testo anteriore: *“Nelle more dell’approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]”.*

L’art. 1 della predetta legge di modifica ha inserito, dopo le parole *“possono essere rilasciate”*, le parole *“o comunque rinnovate”* e ha sostituito le parole *“concessioni demaniali marittime stagionali”* con le parole *“concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”*.

Tale disposizione è stata oggetto di censura costituzionale a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in data 28 gennaio 2020; infatti, all’esito del Giudizio di legittimità costituzionale, la Consulta, con la Sentenza n. 10 pubblicata il 03 febbraio 2021, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge regionale n. 46 del 2019 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Secondo il giudizio della Corte Costituzionale, l’art. 1 della legge n. 46 del 2019, eliminando il previgente limite annuale del rinnovo, consentiva, nelle more dell’approvazione del piano comunale di spiaggia, oltre al rilascio della concessione, anche il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali esistenti. La norma, pertanto, introduceva una fattispecie di proroga sostanzialmente automatica e per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 18, comma 3-bis, della legge regionale n. 17 del 2005 che - nulla prevedendo riguardo all’ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti - subordina i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo della proposta di legge: Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n.17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021, abroga la legge regionale 25 novembre 2019 n. 46.			0
Art. 2	L'articolo ha natura ordinamentale in quanto provvede al recepimento della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 46/2019 resa con sentenza n. 10/201, ripristinando l'originaria formulazione del			0

Preso, pertanto, atto della pronuncia, che espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico, è necessario ed urgente colmare il vuoto normativo creatosi, ripristinando l'originaria formulazione della legge.

Dalla presente proposta che introduce norme di natura meramente ordinamentale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale, come meglio dettagliato nella relazione finanziaria.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 abroga la legge regionale 25 novembre 2019 n. 46 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021;
- l'art. 2 modifica l'articolo 14 della l.r. 17/2005, sopprimendo, alla fine dell'alea del comma 2, le parole "o comunque rinnovate", e riformulando l'alea della lettera a), al fine di ripristinare l'originaria formulazione;
- l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

	comma 2 dell'art. 14 legge regionale 17/2005			
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
Art. 4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo	/	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale